

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'AERONAUTICA MILITARE

E

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

INERENTE AL SETTORE DELL'ESPLORAZIONE UMANA DELLO SPAZIO E

DEL COMMERCIAL SPACEFLIGHT

Accordo di Collaborazione

TRA

L'AERONAUTICA MILITARE (di seguito denominata brevemente "A.M.") con sede in Roma al Viale dell'Università, n. 4, c.a.p. 00185, rappresentata dal Capo di stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. S.A. Alberto ROSSO.

E

La **REGIONE EMILIA ROMAGNA** (di seguito denominata brevemente

“Regione”) presso c/o Sede Centrale sita in Viale Aldo Moro, n. 50, c.a.p. 40127 Bologna, rappresentata dal Presidente della Regione Stefano BONACCINI.

PREMESSO CHE

L'Italia ha una lunga tradizione nel settore spaziale basata su consolidate competenze industriali, scientifiche ed accademiche che pongono il Paese in posizione di leadership mondiale anche grazie alla disponibilità di prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico, all'ampia gamma di applicazioni a valenza duale (civile e militare) e una proficua interazione tra Istituzioni, Ricerca e Impresa;

Gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2019, indicano il settore dell'esplorazione umana dello spazio tra quelli per i quali è necessario focalizzare l'attenzione e gli sforzi per l'importanza delle potenziali ricadute ed applicazioni, mantenendo il ruolo di eccellenza acquisito dall'Italia nell'ambito della ricerca scientifica e delle capacità industriali, definendo tra le priorità strategiche del comparto “una politica industriale e di sostegno a nuove filiere tecnologiche del settore spaziale, un programma di attrazione di capitali, una *space diplomacy* che preveda il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo e la realizzazione dei programmi spaziali, incrementando le capacità nazionali strategiche per il Sistema Paese”;

Il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale 2020-2029, approvato dal Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale nel dicembre del 2019, indica fra le sue linee programmatiche di consolidare e valorizzare le competenze italiane nei programmi di esplorazione umana dello Spazio, in particolare, attraverso collaborazioni internazionali - sia in orbita LEO (Low Earth Orbit) sia oltre (Luna, Marte) e in particolare sugli aspetti della “salute nello spazio”; promuovere opportunità commerciali nei servizi di trasporto, rifornimento e sfruttamento delle risorse lunari; promuovere e sostenere l'utilizzo commerciale delle piattaforme in LEO esistenti e in via di realizzazione, anche tramite progetti di cooperazione bilaterale; sostenere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nei settori di eccellenza nazionale di eccellenza nazionale quali biomedicina, biotecnologie e della diagnostica;

A.M. ritiene strategica una capacità di accesso alle orbite basse, anche tramite il volo umano spaziale, nell'ottica di accrescere la competenza ambientale della Difesa quale indispensabile prerequisito per incrementare il livello di protezione delle infrastrutture spaziali nazionali - dalle quali dipendono sistemi essenziali per la Difesa e per il Paese. L'A.M., pertanto, ha negli anni acquisito solide competenze nel settore dell'addestramento e delle missioni spaziali, partecipando direttamente ad alcune missioni spaziali (ENEIDE, Marco Polo, DAMA). Inoltre, l'A.M. ha qualificato un cosmonauta pronto per l'assegnazione ad un volo, nel quadro di una cooperazione istituzionale con l'Agenzia Spaziale Italiana formalizzato in un Accordo Esecutivo negli anni 2008 al 2018;

Il settore della ricerca in microgravità e della sperimentazione scientifico – tecnologica è considerata un fattore abilitante di innovazione e progresso, permettendo di effettuare esperimenti multidisciplinari, altrimenti difficilmente

realizzabili a terra, in ambiti quali la scienza dei materiali, la fisica dei fluidi, la meteorologia, la scienza della combustione, la biologia, la medicina aerospaziale (per citarne alcuni), con ciò migliorando gli aspetti tecnologici, dei processi realizzativi e delle prestazioni operative;

La strategia della Difesa, nell'ambito del Piano Spaziale della Difesa 2009-2020, assegna all'A.M., nell'ambito del Dicastero Difesa, la gestione operativa delle attività per il volo spaziale umano e la sperimentazione in microgravità;

La collaborazione tra il mondo della difesa, della ricerca (pubblica e privata) e dell'industria è abilitante per conseguire un adattamento efficace all'evoluzione di un ambiente operativo e di un settore economico dinamico come quello aerospaziale, a supporto della sicurezza e della collettività quale contributo alla resilienza nazionale;

L'A.M., coerentemente con le linee programmatiche del Ministero della Difesa, ritiene che le relazioni tra il mondo militare, industriale e quello accademico siano cruciali per garantire al Paese un'opportunità di crescita tecnologica e sviluppo economico attraverso l'individuazione di percorsi strategici per il perseguimento di interessi comuni;

I settori dell'esplorazione umana dello spazio e del Commercial Spaceflight costituiscono una fondamentale opportunità per promuovere l'innovazione e la competitività del sistema industriale nazionale, l'internazionalizzazione del sistema di ricerca nazionale, per fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti nel settore pubblico e privato, anche tenuto conto dell'importante ruolo dell'Italia nell'ambito degli Artemis Accords, inerenti il programma di esplorazione lunare, firmati con gli Stati Uniti il 13 ottobre 2020;

L'A.M. e la Regione, quanto sopra posto, riconoscono come di reciproco interesse, nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto, collaborare nel settore del volo spaziale umano e in particolare del Commercial Spaceflight, quale fondamentale attività d'incremento di competenze specifiche, utili a stimolare e supportare la crescita di una filiera scientifica ed industriale di settore a vocazione internazionale;

La Regione intende promuovere l'integrazione delle varie componenti della cosiddetta "Space Economy" all'interno delle proprie politiche pubbliche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo, per rafforzare l'impatto economico sul territorio e sull'economia regionale;

La Regione intende, nello specifico, promuovere la filiera dell'Aerospazio, che è costituita sul territorio regionale da numerose imprese già attive in questo mercato o con le potenzialità per accedervi, riconoscendo nel settore aerospaziale, ed in particolare nel nascente settore commerciale dei voli spaziali, un'opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per le imprese regionali. In particolare, la Regione intende promuovere tali progettualità anche in ambito fondi europei e *Recovery Plan* e valuta favorevolmente la possibilità di promuovere una o più missioni spaziali con finalità di ricerca e sviluppo oltre che sperimentazione e validazione tecnologica nello spazio;

L'infrastruttura di ricerca e la rete di ricerca e innovazione presente, e in via di completamento, in Emilia-Romagna costituiscono un *asset* di assoluto valore a

disposizione non solo della filiera regionale dell'Aerospazio ma di tutto il sistema nazionale della ricerca allo scopo di sviluppare le possibili ricadute di un maggiore accesso al mercato commerciale dei voli spaziali.

VISTI:

la **Legge 07 agosto 1990, n. 241**, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, segnatamente, l'**art. 15** secondo cui "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

il **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

il **Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82**, ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*"), in particolare gli **artt. 47 e 48** in materia di comunicazione telematica tra P.A.;

il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

il **Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66** "*Codice dell'Ordinamento Militare*" – COM;

il **D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90**, "*Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull'Ordinamento Militare*";

il **Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018**, "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", in particolare l'**art. 7** recepimento modifiche trattamento dati personali pervenute dal Parlamento europeo;

gli **Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale**, pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2019;

il **Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale**, approvato dal Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale il 18.12.2019;

il **D.M. n. 162 del 25.07.2012**, relativo alla promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A.;

la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010** recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi **ex articolo 15 della legge nr. 241/90**;

la **Direttiva SMA-ORD 027 - Ed. 2020** - in tema di "*Linee guida per la stipula di accordi volti a regolare i rapporti di collaborazione tra l'AM e soggetti pubblici e*

privati”;

la **L.R. 21 aprile 1999, n. 3** “RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE”, in particolare l’art. 49 e l’art. 61 che prevede che la Regione, in concorso con altri soggetti, sostenga la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri stipulando, a tal fine, accordi con le amministrazioni centrali dello Stato o altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei;

la **L.R. 17 giugno 2019, n. 7** “Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico”;

la **deliberazione di Giunta regionale n. 671/2020** “Adesione all’associazione NEREUS - rete europea delle regioni che usano le tecnologie spaziali”;

la Direttiva SMD-L-002 denominata Piano Spaziale della Difesa 2009-2020;

CONSIDERATO CHE

- Tale attività rientra tra le finalità istituzionali delle Parti in quanto incrementerà e rafforzerà le competenze delle stesse nel settore spaziale ed aerospaziale e in particolare consente alla Regione di promuovere il sistema regionale dell’aerospazio tanto nella sua componente imprenditoriale che di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - L’A.M. e la Regione valutano positivamente l’opportunità di collaborare con l’obiettivo comune di conseguire sinergie programmatiche, di risorse e d’incrementare le competenze del sistema produttivo e della ricerca nel settore spaziale ed aerospaziale, anche a livello nazionale ed internazionale, promuovendo altresì progetti concreti derivanti dal sistema produttivo e della ricerca da svolgere in ambiente di microgravità nell’ambito di future missioni spaziali, che la Regione ha interesse a promuovere e contribuire ad implementare;
 - Nello specifico ambito del Commercial Spaceflight e delle competenze proprie delegate alla Regioni, gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna sono quelli di incrementare il livello di specializzazione e di competitività del tessuto produttivo del territorio e di espandere il networking di relazioni ed internazionalizzazione delle PMI al fine di accrescere la funzione di *supply chain* della grande industria di settore con sinergie di scala;
- L’A.M. ha sottoscritto nel 2018 una LoA (“Letter of Agreement”) con la società Axiom Space, con sede a Houston, finalizzata a costituire un quadro generale di cooperazione con l’obiettivo di *“establishing a cooperation framework in the view of in fostering collaboration in human spaceflight training, flight opportunities, mission operations and microgravity research in different fields (including, but not limited to, combustion science, biotechnology, fluid physics, material science, human health and performance, space medicine, space technologies, robotics, microsattellites)”*, alla quale è seguito nel 2019 uno specifico accordo denominato *“Agreement for rendering human spaceflight services in order to qualify a first professional astronaut”*;
- La Space Directive n.1 degli Stati Uniti d’America - *“Presidential Memorandum on Reinvigorating America’s Human Space Exploration Program”* - definisce l’obiettivo di *“Lead an innovative and sustainable program of exploration with commercial and international partners to enable human expansion across the solar system and to bring back to Earth new knowledge and opportunities. Beginning with missions beyond low-*

Earth orbit, the United States will lead the return of humans to the Moon for long-term exploration and utilization, followed by human missions to Mars and other destinations” e, la recente US National Space Policy del 9 dicembre 2020 prevede tra gli obiettivi anche quello di “Lead, encourage, and expand international cooperation on mutually beneficial space activities that broaden and extend the benefits of space for all humanity; further the exploration and use of space for peaceful purposes; protect the interests of the United States, its allies, and partners; advance United States interests and values; and enhance access to space-derived information and services”;

- l’A.M. e la Regione considerano di altissimo valore rafforzare la collaborazione tra le Parti anche in ottica di futuri sviluppi, anche svolgendo congiuntamente attività di analisi ed approfondimento in Italia;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 GENERALITÀ

Quanto sopra (premessi, visto e considerato) forma parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 2 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e la Regione Emilia-Romagna per la promozione della filiera produttiva e della ricerca e sviluppo nel settore del Commercial Spaceflight e dell’esplorazione umana dello spazio.

L’A.M. intende incrementare le proprie competenze nel settore del volo umano spaziale, mettendo a disposizione sia quelle acquisite in ambito Difesa, per favorire lo sviluppo di tecnologie e l’incremento di conoscenze scientifiche abilitanti all’assolvimento dei propri compiti d’istituto, sia a livello nazionale supportando altre Istituzioni ed Organizzazioni dello Stato, nel quadro della strategia Nazionale di rafforzamento del ruolo del Paese in ambito internazionale e di crescita della competitività del comparto produttivo. In questo senso la FA ha avviato un dialogo anche con l’industria nazionale del settore (i.e. Thales Alenia Spazio Italia) e la Presidenza del Consiglio perseguendo le necessarie sinergie sul tema.

In particolare, l’A.M., che ha l’obiettivo di sperimentare nuovi protocolli di addestramento mediante la qualifica di un *professional astronaut* nel quadro del Commercial Spaceflight, beneficiando del dialogo già avviato con la Axiom Space, presso Houston (Texas – U.S.A.), intende rendere disponibili tali competenze per le finalità dell’iniziativa e nel contesto di future missioni spaziali, anche a bordo della International Space Station o di altre piattaforme, per attività di OT&E e sperimentazione in microgravità di tecnologia d’interesse duale.

La Regione Emilia-Romagna intende promuovere e stimolare un processo di internazionalizzazione della propria filiera regionale, nell’ottica di favorire l’apertura di nuovi spazi di mercato per le proprie imprese e nuove opportunità di collaborazione per

il sistema regionale della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, nel quadro delle opportunità derivanti dal nuovo approccio denominato Commercial Spaceflight. La Regione intende perseguire tale obiettivo favorendo il coinvolgimento attivo della comunità scientifica ed accademica della Regione stessa, anche ricercando possibili sinergie e convergenze con altre regioni, nel quadro della strategia nazionale denominata Space Economy.

In particolare, la Regione intende avvalersi delle competenze e delle relazioni con gli interlocutori statunitensi del settore e del supporto dell'AM, anche per il tramite del personale direttamente coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, per supportare un dialogo con le Istituzioni e con le realtà scientifiche e produttive della Città di Houston e dello Stato del Texas, favorendo la promozione internazionale delle imprese regionali del settore. La Regione e l'A.M. considerano utili ai fini del presente progetto, le attività che saranno svolte in Italia prima dell'avvio dell'addestramento presso Houston, volte a creare il necessario background informativo ed operativo comune tra le Parti.

La presente cooperazione riveste per entrambe le Parti un'importanza strategica allo scopo di creare sinergie che porteranno benefici sia in termini tecnico-operativi, sia in termini economici nel pieno rispetto delle rispettive finalità istituzionali, anche in ottica di sviluppi futuri.

Articolo 3 **OBBLIGHI DELLE PARTI**

Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a:

- svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare la Regione si impegna a:

- collaborare con l'A.M. nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, condividendone gli oneri economici e mettendo a disposizione le informazioni necessarie a consentire un'efficace promozione internazionale delle imprese e dei centri di ricerca e sviluppo e innovazione della filiera regionale;
- svolgere una funzione di raccordo e coordinamento con le imprese e centri di ricerca e sviluppo e innovazione regionali allo scopo di coinvolgerli nelle azioni di promozione;
- farsi carico degli adempimenti amministrativi e normativi per l'approvazione di eventuali accordi istituzionali fra la Regione e istituzioni del Texas in esito alle attività di promozione svolte tramite il presente accordo;
- a riconoscere i prioritari compiti dell'AM legati alle attività addestrative, che sono soggette a possibili modifiche legate alle attività Axiom Space – NASA;
- a condividere con l'A.M. il know-how sviluppato nell'ambito dell'attività in titolo, favorendo lo scambio di informazioni per una reciproca crescita di competenze nel settore.

In particolare l'A.M. si impegna a:

- rendere disponibile personale dell'A.M., sia in Italia che in addestramento presso Houston, per svolgere funzioni di supporto, networking e promozione, a favore del

sistema regionale, verso gli attori rilevanti della filiera americana dell'aerospazio operanti nel Commercial Spaceflight, interfacciandosi con le articolazioni preposte della Regione che seguono il progetto;

- supportare la Regione nella valutazione tecnica delle potenzialità per la filiera regionale, in relazione alle opportunità che si potranno individuare tramite la realizzazione del presente accordo e nella definizione di una strategia complessiva della Regione nel settore;
- supportare la Regione nei contatti con le istituzioni della Città di Houston e dello Stato del Texas rilevanti per le finalità del progetto.

Le attività oggetto del presente accordo sono dettagliate, per le Parti, nell'Allegato "A" che è parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 4

GESTIONE E COORDINAMENTO

Le attività inerenti al presente Accordo saranno coordinate dai rispettivi Uffici competenti ed in particolare:

- per l'A.M. sarà referente l'Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;
- per la Regione sarà referente l'Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, per il tramite della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa.

Le Parti potranno predisporre pubblicazioni ed articoli, dando mutua evidenza del reciproco ruolo ove le opere non fossero già a firma congiunta. Il know-how acquisito sarà messo a disposizione per l'assolvimento dei reciproci compiti istituzionali e rappresenterà la base per lo sviluppo di successivi progetti anche nel quadro delle possibili missioni spaziali nazionali. Eventuali aspetti di comunicazione saranno curati in accordo con i rispettivi organi di comunicazione.

Articolo 5

ONERI FINANZIARI ED ECONOMICI

Per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo ciascuna parte sosterrà gli oneri derivanti dal perseguimento degli obiettivi istituzionali mediante proprie risorse.

In particolare, in attuazione del presente accordo e nel perseguimento dei complementari obiettivi tra le Parti:

L'A.M. sosterrà tutti i costi afferenti la qualifica di *professional astronaut* del proprio personale presso la città di Houston, per un valore di € 1.600.000,00 e la copertura degli oneri accessori ad assicurare la presenza in loco per una durata minima di due anni, estendendo le attività di cooperazione all'ultimo anno a Houston o in Italia.

La Regione Emilia Romagna parteciperà ai costi accessori correlati alla realizzazione delle attività in titolo, in linea con quanto esplicitato nell'Allegato "A" che fa parte integrante del presente Accordo. I fondi in questione saranno attestati all'Aeronautica Militare alla quale è riconosciuto il ruolo di ente attuatore del programma di comune interesse.

I fondi destinati dalla Regione Emilia Romagna alle attività del presente Accordo, per un totale complessivo di € 500.000,00, saranno suddivisi su tre annualità secondo il seguente piano di riparto:

- € 150.000,00 per le attività da realizzarsi nel 2021;
- € 200.000,00 per le attività da realizzarsi nel 2022.
- € 150.000,00 per le attività da realizzarsi nel 2023

Tali fondi, per un valore di € 2.100.000,00, nel contesto delle linee programmatiche contenute nel citato Allegato "A", includeranno anche tutti gli eventuali costi connessi allo spostamento e l'impiego del personale, negli USA e in Italia, per esigenze della Regione. Resta inteso che l'impiego del personale dovrà essere preventivamente coordinato con l'A.M. e compatibile con le attività e gli impegni assunti presso Axiom Space e la NASA.

I fondi saranno accreditati sul capitolo di entrata dello stato di previsione del Ministero della Difesa n. 3458 capo X art. 0 (IBAN: IT 44 M 01000 03245 348010345800), con la seguente causale "*Attività di supporto nel contesto dell'Accordo di collaborazione tra A.M. e Regione Emilia Romagna nel settore del volo umano spaziale e del Commercial Spaceflight*" dandone contestuale comunicazione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica – 6° Reparto unitamente alla documentazione probatoria attestante l'avvenuto versamento in Tesoreria.

Le quote saranno versate per stati di avanzamento semestrali a partire da dicembre 2021e (a seguire giugno-dicembre 2022/2023), in concomitanza con la presentazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare, al termine di ciascuna parte del programma di attività (Parte I e Parte II) sarà presentata una relazione che illustri le attività realizzate, lo stato di implementazione delle stesse e degli obiettivi raggiunti.

Qualora le attività oggetto del presente accordo si estendessero oltre la durata prevista, o si presentasse la necessità di operare integrazioni o modifiche riguardo la tipologia di attività, i progetti condivisi, la durata complessiva, o il budget disponibile, nonché dovessero intervenire circostanze al momento non prevedibili e/o di carattere eccezionale, tali da rendere necessario un adeguamento in aumento o in diminuzione del budget, si provvederà a concordare una modifica o una integrazione del presente atto, da formalizzarsi esclusivamente per atto scritto.

Fatta salva la buona fede delle Parti nell'implementare il Progetto e perseguirne congiuntamente le finalità, ove per motivi derivanti da fattori esterni l'attività presso Houston non dovesse essere svolta, le Parti si riservano di sospendere, cessare o modificare il presente accordo per iscritto.

Articolo 6 **SALVAGUARDIA DEI COMPITI ISTITUZIONALI**

Le Parti svolgono le attività di cui al presente Accordo, in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente

con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

Articolo 7

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA COMPETENZA DI DIFESA SERVIZI S.P.A.

L'eventuale cessione a terzi per sfruttamento totale o parziale dei prodotti/risultati realizzati congiuntamente dalle Parti, nonché l'utilizzo di loghi, marchi, distintivi e denominazioni avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi S.p.A.

Articolo 8

IMMAGINE

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. In caso di eventuali iniziative mediatiche o pubbliche nel quadro del presente Accordo, potranno essere utilizzati congiuntamente i loghi della AM e della Regione nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi S.p.A. L'eventuale utilizzazione dei loghi, estranea alle attività oggetto del presente Accordo, richiederà il preventivo esplicito consenso della Parte interessata.

Articolo 9

OBBLIGHI ASSICURATIVI ED ESONERO DALLE RESPONSABILITÀ

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. Il personale dell'AM e quello della Regione, interessato alle attività oggetto del presente Accordo, rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente. L'A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi o ai beni dei terzi, in conseguenza delle attività derivanti dall'Accordo, svolte sia all'interno che all'esterno delle installazioni militari.

Articolo 10

PROTEZIONE E TUTELA DELLE INFORMAZIONI

Per quanto concerne la tutela del segreto, le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990; di segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. n. 124/2007 e agli atti discendenti costituiti dal DPCM 6/11/2015 n° 5 così come modificato dal DPCM 2/10/2017 n° 3 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva" e dalla Circolare n.1 della PCM-ANS 1-1/2011, nonché al D.P.C.M. 7.6.2005 recante per le "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale" e Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011.

Le Parti si impegnano altresì al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti/collaboratori, a trattare come riservate le “Informazioni Confidenziali”, che siano eventualmente condivise durante le attività, mediante appositi Accordi di Riservatezza al fine di garantire che le stesse non siano liberamente accessibili a terzi. Ove una Parte intenda comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali, o considerate tali, ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.

Articolo 11

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

I diritti di proprietà industriale ed intellettuale che possono sorgere durante lo svolgimento delle attività effettuate in esecuzione del presente Accordo, saranno intestati congiuntamente all'A.M. e alla Regione, tali diritti non potranno essere ceduti a terzi senza il consenso scritto della controparte, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 633/1941 e s.m.i. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169) e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche, ivi compresa la L. 6 agosto 2013, n. 97). In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo Quadro ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;
- le Parti converranno di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Articolo 12

DURATA E VINCOLO DI APPROVAZIONE

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione di ambedue le Parti contraenti e resterà valido per un periodo di tre anni ovvero fino al conseguimento condiviso tra le Parti degli obiettivi prefissati. Lo stesso potrà essere ulteriormente rinnovato con Atto scritto, previa richiesta formale di una delle Parti da presentare entro un mese dalla scadenza dello stesso e accettazione della controparte, per un periodo ulteriore non superiore a ulteriori tre anni.

Articolo 13

RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC almeno sei mesi prima della naturale scadenza per motivi non dipendenti dalle stesse, per cause di forza maggiore o quando la

prosecuzione dell'Accordo condizioni il preminente assolvimento dei compiti d'istituto. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività in corso. Per gli stessi motivi, le Parti si riservano inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dall'Accordo dandone avvertimento alla controparte anche con un preavviso pari a gg. 30. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della risoluzione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005.

Articolo 14

CONTROVERSIE

Qualunque controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo sarà preliminarmente affrontata tra le Parti al fine di individuare soluzioni condivise.

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo Esecutivo, per le quali non siano state individuate soluzioni condivise, saranno devolute al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Articolo 15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni di cui al DLgs n.° 101 del 10/08/2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 16

RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della risoluzione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005.

Articolo 17

DOMICILIO

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo:

- l'A.M. dichiara di eleggere domicilio in Roma al Viale dell'Università n. 4;
- la Regione dichiara di eleggere domicilio in Bologna al Viale Aldo Moro n. 50.

Resta inteso che:

- presso i recapiti postali anzidetti dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che, inerenti il presente atto, dovessero occorrere;

- ciascuna Parte assume altresì l'onere di comunicare all'altra qualsivoglia variazione a riguardo.

Articolo 18
REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI FISCALI

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione ma potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della Parte richiedente e proprio perché posto in essere da Amministrazioni dello Stato risulta essere esente dal versamento dell'imposta di bollo (vedasi a riguardo l'art. 16 e relativa tabella annessa al D.P.R. 26/10/1972 e s.m.i.).

Articolo 19
MODIFICHE

Qualunque modifica al testo del presente Accordo non può avere luogo né può essere provata se non mediante atto scritto concordato tra le Parti.

Articolo 20
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.

Il presente Accordo, giusto il combinato disposto degli artt. 15 comma 2 bis della L. 7/8/1990 nr. 241 e s.m.i. e 24 del D. Lgs. 7/3/2005 nr. 82 e s.m.i. è sottoscritto da ambedue le parti contraenti con firma digitale.

Roma, lì _____

Per la Regione Emilia-Romagna		Per l'Aeronautica Militare
_____		_____